

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Leonardo ARNAU	Segretario f.f.
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento introdotto con ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], del Foro di [OMISSIS] - nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]); rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS] (PEC: [OMISSIS]) - avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina di Lecce, Brindisi, Taranto del 5 giugno 2019, depositata il 10 giugno 2019 e notificata in data 14 giugno 2019, con la quale è stata comminata la sanzione della censura.

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Biancamaria D'Agostino svolge la relazione, illustrando altresì le note difensive depositate con PEC del 12.07.2023.

Inteso il P.G., il quale conclude chiedendo l'applicazione della sanzione dell'avvertimento.

FATTO

L'Avv. [RICORRENTE] veniva sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

“per la violazione degli artt. 9 e 68 comma 2 codice deontologico forense, per aver assunto incarico professionale di difesa in un procedimento di divorzio giudiziale, in nome e per conto del cliente [AAA], dopo aver assistito entrambi i coniugi durante il procedimento di separazione consensuale. Fatto commesso in Lecce il 28.4.2016”.

Il procedimento traeva origine da un esposto presentato in data 14.06.2016 da [BBB] presso il COA di Lecce, ove veniva riferito che l'Avv. Amedeo, dopo aver assistito entrambi i coniugi [BBB] e [AAA] nel giudizio di separazione personale, assisteva il solo [AAA] nel successivo giudizio di divorzio, riportando nella comparsa di costituzione fatti e informazioni confidenziali raccolte in occasione del giudizio di separazione dalla [BBB], che avrebbe confidato nella riservatezza professionale del proprio difensore. Il COA di Bergamo, in data 16 giugno 2016, inviava copia dell'esposto all'Avv. [RICORRENTE] e al Consiglio distrettuale di disciplina di Lecce, Brindisi, Taranto; veniva quindi aperto il procedimento disciplinare n. 464/2016 e richieste le note difensive, che l'incolpato rendeva con allegata documentazione il 12 novembre 2016. Nel dibattimento venivano acquisite le prove documentali nonché quelle orali tramite l'audizione dell'esponente e dell'avv. [RICORRENTE]. In particolare, l'esponente [BBB], dopo aver confermato l'esposto, chiedeva di non procedersi a sanzione disciplinare contro l'avv. [RICORRENTE].

All'esito del procedimento, il CDD - riqualificato il fatto nella violazione dell'art. 68 comma 4, anziché comma 2 del CDF - riteneva provati i fatti e accertata la violazione deontologica, in quanto l'avv. [RICORRENTE] aveva assistito congiuntamente i coniugi nel procedimento di separazione consensuale e successivamente aveva assistito, come dallo stesso ammesso, solo uno dei due nel giudizio di divorzio. Secondo il CDD la circostanza che l'esponente avesse fornito un consenso successivo alla detta attività dell'avv. [RICORRENTE] non avrebbe scriminato la condotta, così come non costituiva scriminante la circostanza che l'avv. [RICORRENTE], accortosi della violazione deontologica, aveva rinunciato all'incarico immediatamente dopo il deposito dell'atto di costituzione nel giudizio di divorzio. Il CDD, considerato il comportamento anche successivo dell'incolpato, relativamente alla sanzione conseguente alla violazione dell'art. 68 CDF, riteneva di applicare quella meno grave della censura ai sensi dell'art. 22 co 3 lett. b) del medesimo codice.

Avverso la decisione, il ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS], abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, proponeva impugnazione con ricorso deposi-

tato presso il CDD di Brescia, deducendo n. 2 motivi di gravame e concludendo affinché il CNF, *contrariis reiectis*, volesse così provvedere: *“in via principale, prosciogliere l’Avv. [RICORRENTE] dall’addebito disciplinare a lui contestato; in via subordinata, in luogo della censura, fargli un richiamo verbale ovvero irrogargli la sanzione dell’avvertimento, in ragione della tenuità del fatto, dell’ineccepibile condotta pregressa e successiva, nonché delle altre motivazioni esplicate nel presente atto”*.

Nelle note difensive depositate con PEC del 12.07.2023 il ricorrente reiterava le conclusioni contenute nel ricorso introduttivo del gravame e chiedeva che venissero adeguatamente valutate sia la volontà dell’esponente [BBB] (manifestata con fax del 3.06.2019 e dichiarazioni rese innanzi al CDD) di non far luogo a sanzioni nei confronti dell’incolpato, sia la successiva condotta dell’Avv. [RICORRENTE] che aveva immediatamente rinunciato al mandato dopo aver avuto contezza dell’esposto presentato nei suoi confronti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, con il primo motivo di gravame, censura il provvedimento impugnato per illogicità e contraddittorietà, nella parte in cui il CDD ha ridimensionato e non ha valutato le dichiarazioni rese, successivamente all’esposto del 14.06.2016, da [BBB], con le quali la stessa chiedeva di non procedersi disciplinarmente nei confronti dell’avv. [RICORRENTE]; tali dichiarazioni avrebbero invece costituito un’ autorizzazione a posteriori da parte della cliente a che l’Avv. [RICORRENTE] potesse difendere il di lei marito nel successivo giudizio di divorzio, rendendo conseguentemente la condotta del difensore non sanzionabile.

La doglianza è destituita di fondamento e va disattesa.

In base a costante e uniforme giurisprudenza di legittimità e domestica, in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, cui è attribuito ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 23 aprile 2019), mentre la decisione è formalmente corretta se le dichiarazioni dell’esponente trovano conforto nelle risultanze documentali acquisite agli atti: *“L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria”*(Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 215 del 6 novembre 2020).

A seguito del riesame delle risultanze probatorie in atti, appare corretta ed immune da censura la decisione adottata dal CDD, laddove ha ritenuto che la rinuncia all'esposto non dovesse produrre alcun effetto sul procedimento disciplinare de quo, non rientrando l'azione disciplinare nella disponibilità delle parti, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza del CNF: *“L'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all'esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l'eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l'estinzione del procedimento, giacché l'azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l'immagine della categoria, che non è l'oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini della dosimetria della sanzione”* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 9 novembre 2022; conformi: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 17 ottobre 2022; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 25 giugno 2022).

Ai fini della configurabilità dell'illecito di cui all'art. 51, comma 1, CDF, ora art. 68 NCDF (il cui divieto costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo, derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto di interessi, anche solo potenziale e non necessariamente effettivo e reale), è irrilevante il consenso che il difensore riceve dalla ex parte assistita (nella specie dall'altro coniuge), come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza domestica, in modo univoco: *“L'assenso della controparte (ex parte assistita) non scrimina né esclude la configurabilità dell'illecito tipizzato all'art. 68 cdf in tema di limiti all'assunzione di incarichi nei confronti di ex clienti”* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 11 ottobre 2022; in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 15 ottobre 2020; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 170 del 23 settembre 2020; Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 191 del 15 ottobre 2020) *“È disciplinarmente responsabile l'avvocato che, dopo aver assistito entrambi i coniugi in una causa di separazione personale, assuma il patrocinio di uno solo di essi nel seguito della causa, restando irrilevante l'eventuale consenso prestato a ciò dall'altro coniuge o dal suo difensore”* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 1991, n. 74).

Pertanto le argomentazioni addotte dal ricorrente non colgono nel segno, non offrendo idonee argomentazioni volte a riformare la decisione impugnata.

Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente lamenta che la sanzione della censura sarebbe eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti, alle circostanze, al proprio comportamento, all'assenza di pregiudizio e all'assenza di precedenti disciplinari, ed il CDD avrebbe dovuto ritenere la violazione posta in essere dal ricorrente lieve e scusabile e quindi deliberare il

semplice richiamo verbale o la sanzione dell'avvertimento.

La doglianza è infondata e va respinta.

Priva di rilievo appare, in merito alla determinazione della sanzione irrogata, il comportamento successivo tenuto dal ricorrente, che – dopo aver avuto contezza dell'esposto - ha rinunciato al mandato conferitogli da [AAA] per il giudizio di divorzio, poichè lo stesso non va ad elidere o ad attenuare il disvalore della condotta oggetto della sanzione disciplinare

La sanzione applicata al ricorrente è già contenuta nella misura attenuata della censura, atteso che la sanzione edittale prevista per la condotta tipica è la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi: pertanto le circostanze che hanno caratterizzato la fattispecie concreta hanno già assunto rilevanza – ove effettivamente utili al fine - per la determinazione della sanzione applicata dal CDD, con decisione corretta ed immune da vizi.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE].

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2023.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Leonardo Arnau

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 12 dicembre 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà

